



Giochi e scommesse. Novità nella Legge di Bilancio per l'anno 2019

📅 09/01/2019

📌 GLOBALLY MINDED, SOCIETÀ, GIOCHI E SCOMMESSE

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

In data 31 dicembre 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante disposizioni sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"¹.

La Legge di Bilancio 2019 interviene anche nel settore dei giochi e delle scommesse, prevedendo al suo articolo 1 alcune novità. Innanzitutto, al comma 569, vengono rese effettive le norme degli enti locali² che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)³. A

¹ GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 - Supplemento Ordinario n. 62. Disponibile al seguente [LINK](#).

² I gestori e gli esercenti, incaricati dai concessionari per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco, per esercitare l'attività di gioco lecito devono essere in possesso di apposite licenze rilasciate, a seconda delle tipologie di esercizi commerciali, o dai Comuni o dalle Questure.

³ Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (GU Serie Generale n.146 del 26.06.1931 - Supplemento Ordinario n. 146). L'articolo 110, comma 6, dispone quanto segue: "... Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di



decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite la SOGEI S.p.a.⁴, metterà a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS. Inoltre, le regole tecniche per la produzione degli apparecchi per il gioco pubblico da remoto, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, da definirsi tramite decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)⁵, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto

dell'orario di funzionamento di tali apparecchi. Sarà poi l'ADM, avvalendosi di SOGEI, a mettere a disposizione degli enti locali tali dati.

La Legge di Bilancio 2019 include una riforma dei concorsi pronostici sportivi⁶, con l'emanazione di un provvedimento da parte del direttore dell'ADM⁷. In particolare, vengono stabilite le modalità di ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive. A partire dal 1° luglio 2019, e sino alla data di entrata in vigore del

moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;*
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera...".*

⁴ Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.a. è una società italiana controllata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e opera nel settore dell'ICT (*Information and Communications Technology*). Per conto dell'ADM, si occupa dello sviluppo e della gestione del sistema informativo del gioco pubblico, in particolare ha sviluppato l'Anagrafe dei conti di gioco.

⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU Serie Generale n.302 del 30.12.2015 - Supplemento Ordinario n. 70), è tramite un decreto del MEF che viene disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS. Il MEF notifica lo schema di decreto alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

⁶ Di cui al Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342 (GU Serie Generale n.112 del 18.05.1953). Si vedano i commi 634 e seguenti della Legge di Bilancio.

⁷ Articolo 1, comma 634 della Legge di Bilancio: "... *Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342...*".

provvedimento del direttore dell'ADM, la percentuale destinata al montepremi sarà pari al 75 per cento della posta, con un compenso del 5 per cento riconosciuto al concessionario, mentre sarà riconosciuta una percentuale al punto vendita a titolo di aggio pari all'8 per cento. È altresì previsto che il 12 per cento della posta di gioco sarà destinato alla società Sport e salute S.p.a. (precedentemente denominata CONI Servizi S.p.a.)⁸ per le attività di integrazione del gioco attraverso attività sociali, sportive e culturali sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l'ADM.

La Legge di Bilancio 2019 prevede inoltre un aumento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS⁹, pari all'1,35 per cento per il prelievo sulle Slot e all'1,25 per cento sulle *Video Lottery Terminal* (VLT)¹⁰. La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) raggiunge il 68 per cento per i macchinari del primo tipo e l'84 per cento per quelli del secondo tipo. Ai sensi del comma 1052, viene anche umentata l'imposta unica per i giochi pronostici e per le scommesse¹¹. Per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro ed il gioco

del bingo a distanza, questa è stabilita nella misura del 25 per cento delle somme non restituite al giocatore. Per le scommesse sportive a quota fissa, diverse da quelle ippiche, è previsto un aumento in percentuale del 20 per cento se la raccolta avviene su rete fisica e del 24 per cento se la raccolta avviene a distanza. Per le scommesse a quota fissa su eventi simulati¹², l'imposta unica è stabilita nella misura del 22 per cento della raccolta, al netto delle somme che sono restituite in vincite al giocatore.

Infine, per consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale¹³, ai commi 1095 e seguenti, è prevista in via transitoria la conferma delle proroghe per le concessioni delle scommesse, SuperEnalotto e bingo fino al 30 settembre 2019. Al comma 1098, viene inoltre rinviata al 31 dicembre 2020 la dismissione delle Slot, che lasceranno il posto alle cosiddette *New slot – AWP* (*Amusement with Prizes*) da remoto.

La nuova Legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

⁸ Articolo 1, comma 629 della Legge di Bilancio: "... *La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa»; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa...*". La società CONI Servizi S.p.a., partecipata al 100 per cento dal MEF, le cui azioni sono attribuite al MEF, è la società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Svolge questa funzione attraverso un contratto di servizio con il CONI.

⁹ Si veda nota 3.

¹⁰ Si veda l'articolo 1, comma 1051 della Legge di Bilancio.

¹¹ Di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (GU Serie Generale n.27 del 03.02.1999). L'articolo 1 del presente decreto definisce l'ambito di applicazione dell'imposta unica, mentre l'articolo 3 ne qualifica i soggetti passivi.

¹² Di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (GU Serie Generale n.8 del 11.01.2007 - Supplemento Ordinario n. 7).


¹³ Di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU Serie Generale n.297 del 21.12.2016 - Supplemento Ordinario n. 57).



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Sara Capruzzi

ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com